

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e ATTO di NOTORIETA'

(artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 - N.445)

Al Comune di Fucecchio - Associazione Palio delle Contrade

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ MAIL \_\_\_\_\_

per i fini di cui agli artt.46,47 e 48 del D.P.R. 28-12-2000 n.445 consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 della stessa legge e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l'articolo 75 della predetta legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,

## DICHIARO

di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale ( il cui testo e' stampato tergo della presente dichiarazione).

## DICHIARO

- di essere informato ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs.196/2003 (codice privacy);
- che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
- che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l'accesso ai sensi della Legge 241/90 e della altre normative di settore;
- che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;di potere esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del codice sulla privacy, rivolgendosi al responsabile del servizio al quale è diretta la presente dichiarazione.

Fucecchio, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma del dichiarante

\_\_\_\_\_  
firma dell'impiegato ricevente

solo nel caso che la dichiarazione sia presentata direttamente al dipendente addetto

---

### INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Si ricorda che :

- la presente dichiarazione e' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art.37 del D.P.R. 28-12-2000 n.445;
- ai sensi dell'Art.38 del D.P.R.28-12-2000 n.445 la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata posta.

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 727 Codice Penale - Maltrattamento di animali -

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena e' aumentata, se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.